

Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

ASSE 1 - “UN’EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE”

OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”

AZIONE 1.3.3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI

BANDO

Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari	8
A.4 Esclusioni.....	9
A.5 Dotazione finanziaria.....	10
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE.....	11
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	11
B.1.a. Fonte di Finanziamento.....	11
B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione.....	11
B.1.c. Regime di aiuto	11
B.2 Progetti finanziabili.....	13
B.2.a Caratteristiche dei progetti	13
B.2.b Durata dei progetti.....	16
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	17
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	21
C.1 Presentazione delle domande.....	21
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	30
C.3 Istruttoria.....	30
C.3.a Modalità e tempi del procedimento.....	30
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande	30
C.3.c Valutazione delle domande	31
C.3.d Criteri di valutazione	32
C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	37
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	38
C.4.a Adempimenti post concessione.....	38
C.4.b Erogazione dell'agevolazione.....	39
C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in prima tranche 40	
C.4.b.2 Erogazione della tranche a saldo 45	
C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione a saldo.....	48
C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi	49
D. DISPOSIZIONI FINALI.....	53
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari	53

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari	53
D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari	55
D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa	55
D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari	56
D.2.a Rinuncia.....	56
D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa.....	57
D.3 Ispezioni e controlli	58
D.4 Monitoraggio dei risultati	58
D.5 Responsabile del Procedimento.....	59
D.6 Trattamento dati personali.....	59
D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti	59
D.8 Diritto di accesso agli atti	62
D.9 Clausola Antitrusa.....	63
D.10 Definizioni e glossario	63
D.11 Riepilogo date e termini temporali	65
D.12 Allegati	68
ALLEGATO 1 Guida alla valutazione dei progetti	68
ALLEGATO 2 Informativa relativa al trattamento dei dati personali.....	78
ALLEGATO 3 Firma Digitale o Elettronica	82
ALLEGATO 4 Istruzioni antimafia	84
ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis	90
ALLEGATO 6 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023	93
ALLEGATO 7 Applicazione dell'imposta di bollo	96
ALLEGATO 8 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi.....	97

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Il bando “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all’aria aperta” (di seguito, per brevità, bando) è una misura di Regione Lombardia attivata nell’ambito dell’azione 1.3.3. Sostegno agli investimenti delle PMI, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” dell’Asse 1 “Un’Europa più competitiva e intelligente” del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

2. Con la Delibera n. 4405 del 20 maggio 2025, la Giunta Regionale ha approvato i criteri per attuare questa misura, che punta a sostenere gli investimenti delle strutture ricettive per migliorarne la competitività e sviluppare offerte innovative, anche in chiave sostenibile.

Sono previste due tipologie di intervento:

- a) riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta già attive alla data di presentazione della domanda, gestite come imprese;
- b) creazione di nuove strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, anch’esse gestite in forma d’impresa.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa europea:

- a) il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- b) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento all’allegato I per quanto concerne la definizione di PMI;
- c) il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; il Regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio dell’Unione

Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;

- d) il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- e) il Regolamento (UE) n.1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;
- f) l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- g) il Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento De Minimis) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

Normativa nazionale:

- a) il Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e s.m.i.;
- b) il Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59" (GU n.99 del 30-4-1998) e s.m.i.;
- c) il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- d) il decreto legislativo n.159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)" e s.m.i.;
- e) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,

ai sensi dell'art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;

- f) il Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- g) l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e che rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- h) il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- i) il Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” come convertito con modifiche in L. 191/2023, art 13 ter;
- j) la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;
- k) la Circolare del Dipartimento RGS n. 13 del 28 marzo 2024 “Integrazioni delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori” e s.m.i.;
- l) il documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” DPCoe - MASE – JASPERS del 6 ottobre 2023;
- m) il D.P.R. n. 66 del 10 marzo 2025 " Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

Normativa regionale:

- a) la Delibera di Giunta Regionale n. 1770 del 24 maggio 2011 avente ad oggetto “Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazioni e controllo delle garanzie

fideiussorie”, ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2010, n.19, articolo 5, comma 1 B);

- b) la Legge Regionale n. 27 del 1° ottobre 2015 sulle “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ed in particolare l’art. 72 inerente agli interventi per l’ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture;
- c) il Regolamento regionale n. 5 del 7 dicembre 2009 che definisce gli hotel e le residenze turistico-alberghiere (rispettivamente allegati A e C);
- d) il Regolamento regionale n. 3 del 19 gennaio 2018 che definisce le aziende ricettive all’aria aperta;
- e) la Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 con cui Regione Lombardia ha aggiornato la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 ONU, e la documentazione relativa alla procedura VAS del Programma FESR 2021-2027 resa coerente con la stessa;
- f) la D.G.R. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d’atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Fondo Regionale Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia approvato con Decisione di esecuzione C (2022) 5671 del 01 agosto 2022 (di seguito per brevità, “il Programma Regionale” o “il Programma Regionale 2021-2027”, “PR 2021-2027”) e di contestuale approvazione dei documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027;
- g) il Regolamento regionale n. 7 dell’11 ottobre 2022 che definisce i condhotel;
- h) il Regolamento regionale n. 15 del 29 dicembre 2022 che definisce gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali degli alberghi diffusi;
- i) la d.c.r. 20 dicembre 2022, n. 2687 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il “Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività, previsto dall’art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015”;
- j) il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. 20 giugno 2023 n. 42;
- k) la Delibera di Giunta Regionale n. XII/3116 del 30 settembre 2024 di presa d’atto della prima riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al regolamento (UE) 2024/795, come da decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;
- l) la Delibera di Giunta Regionale XII/3325 del 31 ottobre 2024 “Approvazione della proposta di nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – NADEFER 2025-2027 (da inviare al consiglio regionale)”;

- m) la Delibera di Giunta Regionale XII/3872 del 3 febbraio 2025 di approvazione del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 - (a seguito di parere della commissione consiliare);
- n) la Delibera di Giunta Regionale n. XII/4405 del 20 maggio 2025 avente ad oggetto l'approvazione dei criteri attuativi della misura a sostegno della competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta;
- o) il Decreto n. 7621 del 29 maggio 2025 che ha approvato il secondo aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.).

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

in caso di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in esercizio

- a) esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo di attività ricettiva, l'attività regolarmente identificata da CIR e CIN:
 - i. ricettiva alberghiera oggetto di riqualificazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
 - ii. ricettiva non alberghiera all'aria aperta oggetto di riqualificazione ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici e campeggi);
- b) hanno una sede operativa attiva sul territorio della Lombardia, come risultante da visura camerale, presso la quale è esercitata l'attività ricettiva oggetto di intervento;
- c) sono in regola, con riferimento ai due anni precedenti laddove applicabile, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 38 comma 8 della l.r. 27/2015;
- d) risultano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);

- e) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente se sono previste spese per opere murarie e impiantistiche.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) devono essere mantenuti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

in caso di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta

- f) dichiarano l'intenzione di esercitare una delle seguenti tipologie di attività ricettiva, da comprovare mediante ottenimento - entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo - di SCIA o altro titolo abilitativo di attività ricettiva regolarmente identificata da CIR e CIN:
- i. ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; condhotel; alberghi diffusi);
 - ii. ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n.27/2015 (villaggi turistici e campeggi);
- g) dichiarano l'intenzione di attivare, entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo, una sede operativa in Lombardia presso la quale esercitare l'attività ricettiva oggetto di intervento;
- h) risultano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese come risultante da visura camerale;
- i) si impegnano a rispettare, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, gli obblighi di comunicazione dei flussi turistici e di denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza dalla data di richiesta di erogazione del saldo e fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario;
- j) dichiarano la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica comunale vigente laddove siano previste spese per opere murarie e impiantistiche.

I requisiti di cui alle precedenti lettere g) h) ed i) devono essere mantenuti dalla richiesta di erogazione del saldo fino ai 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

2. Ogni impresa può presentare una sola domanda di partecipazione per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento. Fa fede la SCIA (o altro titolo abilitativo) posseduta alla data di presentazione della domanda (per strutture ricettive esistenti) o da ottenere entro la richiesta di saldo (per nuove strutture ricettive).

A.4 Esclusioni

1. Sono escluse dal bando le imprese che:

- a) sono attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021¹;
- b) rientrano, a livello di codice primario, nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2025;
- c) non risultano, ai fini della concessione, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità della domanda di partecipazione (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- d) non sono in regola ove applicabile, ai fini della concessione, con la normativa antimafia vigente, pena la non ammissibilità;
- e) hanno già beneficiato dell'agevolazione a valere sul Bando PR FESR 2021-2027 "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere" ai sensi dei d.d.u.o. n. 20806 del 27 dicembre 2023, n. 5694 del 10 aprile 2024, n. 9652 del 26 giugno 2024.

2. In applicazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo agli aiuti De Minimis, sono escluse le imprese che:

- a) appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE n. 2831/2023;
- b) si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

3. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

A.5 Dotazione finanziaria

- 1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00)
- 2. Regione Lombardia si riserva di incrementare la dotazione sulla base di ulteriori risorse disponibili.

¹ Sono esclusi i seguenti codici Ateco 2025: A. 01.15 e tutti i sottodigit, C.12 e tutti i sottodigit, G.46.21.2 e G.46.21.21, G.46.35 e tutti i sottodigit, G.46.39 e tutti i sottodigit, G.47.26 e tutti i sottodigit.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a. Fonte di Finanziamento

1. Il presente bando è finanziato con risorse dell'Asse I del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia.

B.1.b. Entità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione e viene erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui al successivo articolo C.4 *“Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione”*.

2. In applicazione del Regolamento De Minimis, l'agevolazione viene concessa ed erogata per un'intensità d'aiuto pari al 50% delle spese complessive ammissibili, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 300.000,00 euro (trecentomila/00).

3. L'intensità di aiuto del 50%, fermo restando il contributo massimo concesso, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

B.1.c. Regime di aiuto

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. (di seguito “de minimis”) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3.7 (Aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

2. Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. per gli aiuti de minimis:

- a) la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del suddetto regolamento;
- b) l'agevolazione non è concessa alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

c) le imprese beneficiarie devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- i. attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Regolamento (UE) 2831/2023;
- ii. informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- iii. attestati di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

3. Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime De Minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario è applicata una rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale De Minimis ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017 art.14 c.4.

4. Nel caso di impresa in franchising, il soggetto richiedente un'agevolazione inquadrata in regime de minimis è tenuto a produrre copia del contratto di affiliazione al fine di un'istruttoria che permetta di valutare in concreto l'esistenza di influenza dominante. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente l'agevolazione, ai fini del calcolo del massimale dei 300.000,00 euro nell'arco di tre anni, deve sommare gli aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2013, ubicate sul territorio nazionale.

5. L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento".

6. Per le agevolazioni di cui al presente provvedimento vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241.

7. Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione, mentre è ammesso il

cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo. In ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto a valere su risorse PNRR.

8. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

9. È onere del soggetto richiedente consultare l'apposita sezione "Trasparenza" del Registro Nazionale Aiuti (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) e interrogare il registro rispetto alla propria posizione relativa agli aiuti "de minimis" concessi e registrati relativamente all'impresa unica.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.a Caratteristiche dei progetti

1. Sono ammissibili progetti di:

- a) riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale in esercizio alla presentazione della domanda e ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede in tutte le fasi procedurali SCIA (o altro titolo abilitativo) di attività ricettiva, regolarmente identificata da CIN e CIR, così come indicata in domanda di adesione;
- b) realizzazione di nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale ammissibile ai sensi del presente provvedimento. Fa fede SCIA o altro titolo abilitativo di attività ricettiva, regolarmente identificata da CIN e CIR, da ottenere entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo e da comunicare in sede di domanda di erogazione medesima.

2. Tutti gli interventi finanziabili devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) prevedere un investimento minimo non inferiore a euro 80.000,00;
- b) essere realizzati nel caso di:
 - i. struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale in esercizio alla presentazione della domanda: nell'ambito di un'unica sede operativa ubicata sul territorio lombardo attiva alla presentazione della domanda e rilevabile da visura camerale;
 - ii. nuova struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera all'aria aperta in forma imprenditoriale: nell'ambito di un'unica sede operativa ubicata sul territorio lombardo da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione e rilevabile da visura camerale;

- c) essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando attuativo (fa fede la data del primo giustificativo di spesa);
- d) recare all'interno della domanda di adesione, nella sezione inerente all'intervento progettuale, una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione. Se sono previste spese per opere edili-murarie e impiantistiche senza vincoli percentuali ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), la domanda deve essere obbligatoriamente corredata da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala;
- e) in caso di nuove strutture ricettive: candidare, in adesione, un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per la tipologia di struttura che intende realizzare e avere, alla data di richiesta di erogazione del saldo, una destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso dell'attività ricettiva.
- f) in caso di strutture ricettive in esercizio alla data di presentazione della domanda: la struttura ricettiva e l'intervento candidato devono risultare conformi a tutti i requisiti di legge previsti per la specifica tipologia di attività ricettiva oggetto di intervento.

3. In ogni caso, ai fini della conformità al principio do no significant harm – DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale)² del PR FESR 2021-2027, tutti i progetti che prevedono spese per opere edili, murarie e impiantistiche devono essere realizzati, ove applicabile, nel rispetto:

- a) della normativa sull'efficienza energetica in edilizia (D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., Decreto interministeriale 26 giugno 2015 e s.m.i., d.d.u.o. n. 18546 del 18 dicembre 2019 e s.m.i.);
- b) della normativa in tema di invarianza idraulica e idrologica (r.r. 23 novembre 2017, n. 7)³ nel caso di interventi edilizi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis dell'art. 3 del r.r. 23 novembre 2017, n. 7 (fatte salve le esclusioni previste dal comma 7-bis del medesimo articolo);

² Il principio do no significant harm – DNSH è sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 che sottolinea che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo".

³ Il Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 definisce all'art.2: a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005; b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione, di cui all'articolo 58 bis, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2005.

- c) della normativa in tema di autorizzazione paesaggistica⁴, di autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali⁵ e di esame paesistico⁶;
- d) della normativa in tema di valutazione di incidenza ambientale su siti rete Natura2000 (DPR 357/ 1997 e s.m.i.; d.g.r. 5523/2021).⁷

4. Non sono ammissibili progetti riconducibili alle seguenti esclusioni⁸ previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'Allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili⁹, eccetto:
 - i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per

⁴ Parte terza del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Paesaggio).

⁵ Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. (Beni culturali).

⁶ Cfr. art 35 della sezione Normativa Parte IV Piano Paesaggistico Regionale del Piano Territoriale Regionale e d.g.r. n. 11045 dell'8 novembre 2002.

⁷ Per indicazioni in merito alla valutazione di incidenza è possibile contattare l'ente gestore del sito (in cui è inserito l'intervento o del sito più vicino, qualora l'intervento sia esterno). L'elenco dei siti, dei comuni di riferimento e degli enti gestori è scaricabile al seguente [link](#).

⁸ Con riferimento alle eccezioni specificatamente richiamate, il beneficiario può dimostrare (con adeguato supporto tecnico da tenere agli atti) che per raggiungere la finalità del progetto non esistono sul mercato tecnologie che soddisfino le condizioni previste dal divieto; in ogni caso è da ritenersi esclusa qualsiasi motivazione attinente al costo della tecnologia.

⁹ In merito all'applicazione della lettera g) dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, si specifica quanto segue:

- a) il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" è da intendersi come riferito ai singoli costi che sono sostenuti nell'ambito di un progetto, indipendentemente dalla finalità del medesimo;
- b) in caso di spese che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità della spesa complessiva e del progetto.

portarli allo stato di «teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti» come definiti all'art. 2 punto 41 della Direttiva 2012/27/UE;

– ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'art. 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE;

– investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;

- ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- iii. gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

5. Non sono altresì ammissibili i progetti riconducibili ad apparecchi da gioco d'azzardo (di cui all'art. 4 comma 4 della L.r. n. 8 del 21 ottobre 2013).

B.2.b Durata dei progetti

1. I progetti ammessi devono essere avviati a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del decreto di concessione dell'agevolazione al beneficiario.

2. È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 12 (dodici) mesi. Non sono ammissibili ulteriori richieste di proroga.

3. La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere presentata – ai fini dell'autorizzazione – al responsabile del procedimento per la fase di concessione tramite la piattaforma Bandi e Servizi - modulo Variazioni, entro e non oltre 16 (sedici) mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del decreto di concessione.

4. In caso di richiesta di prima tranche dell'agevolazione, il soggetto beneficiario può procedere alla richiesta di proroga solo a seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alla fase di prima tranche.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili, al netto di IVA o altre imposte e tasse, le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di adesione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento presentato e in base alla titolarità dell'immobile in cui è esercitata l'attività ricettiva secondo i casi sotto riportati:

A. TITOLARITA' DELL' IMMOBILE IN CAPO AL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA O IN CAPO A PERSONA FISICA CHE NON SVOLGE ATTIVITA' ECONOMICA

Il soggetto richiedente che risulta alternativamente:

- i. **gestore della struttura ricettiva** oggetto di intervento e **contestualmente proprietario dell'immobile** in cui è esercitata;
oppure
- ii. **gestore della struttura ricettiva** oggetto di intervento esercitata **in un immobile in locazione da una persona fisica che non svolge attività economica**.

può presentare spese per:

- a) **arredi macchinari attrezzature hardware e software** (ivi comprese, laddove imputate al progetto, le spese ad essi riconducibili per le misure di adattamento in caso di assoggettamento alla verifica climatica);
- b) **opere edili-murarie e impiantistiche** (ivi comprese, laddove imputate al progetto, le spese ad esse riconducibili per le misure di adattamento in caso di assoggettamento alla verifica climatica).

Il soggetto richiedente deve dichiarare, in sede di adesione e in sede di rendicontazione, se le spese per opere edili-murarie e impiantistiche riguardano:

- i. nuove costruzioni
 - ii. ristrutturazioni importanti di edifici esistenti
 - iii. progetti integrati che prevedono sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali.
- c) **progettazione e direzione lavori** per un massimo del 8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b);
 - d) **spese generali** determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b) e c), conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Relativamente all'immobile di esercizio dell'attività ricettiva, il richiedente deve dichiarare il proprio stato ai sensi del DPR 445/2000; se l'immobile di esercizio dell'attività ricettiva è in locazione da persona fisica che non svolge attività economica, deve fornire il contratto di locazione in corso di validità o altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico regolarmente registrato.

B. IN TUTTI GLI ALTRI CASI DI TITOLARITÀ DELL'IMMOBILE

Il soggetto richiedente che risulta alternativamente:

- gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento ubicata in un immobile in locazione da **persona fisica che svolge attività economica**;
- gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento ubicata in un immobile in locazione da **persona giuridica in forma imprenditoriale**;
- gestore della struttura ricettiva oggetto di intervento ubicata in un immobile in locazione da **persona giuridica di altra natura**;

può presentare un progetto che include **esclusivamente** spese per:

- a) **arredi macchinari attrezzature hardware e software**;
- b) **opere edili-murarie e impiantistiche** unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature, hardware e software nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati;
- d) **spese generali** determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a), b), conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021

2. In merito all'applicazione della lettera g) dell'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1058, si specifica che:

- a) il divieto di finanziare con le risorse FESR "gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili" è da intendersi come riferito ai singoli costi che sono sostenuti nell'ambito di un progetto, indipendentemente dalla finalità del medesimo;
- b) in caso di spese che ricadono solo parzialmente nel divieto, è possibile ammettere la quota parte che non vi ricade, senza compromettere l'ammissibilità della spesa complessiva e del progetto.

3. Ai fini della conformità al principio do no significant harm - DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027, tutti i progetti devono prevedere:

- a) nel caso di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i., fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, che il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n.49/2014) sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- b) nel caso di acquisto e installazione di accumulatori di energia elettrica come definiti nell'art. 2 del D.lgs. n. 188/2008, che il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 188/2008) sia iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>);
- c) nel caso di acquisto e installazione di dispositivi/apparecchi che utilizzano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), che i beni siano coerenti con le seguenti classi di consumo di acqua:

Tipologia di dispositivo	1° Classe di consumo di acqua	2° Classe di consumo di acqua
Docce (soffioni e miscelatori)	Flusso medio ≤ 6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤ 8.0 litri/minuto
Rubinetti (bagno e cucina)	Flusso medio ≤ 6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤ 8.0 litri/minuto
WC	Scarico medio ≤ 3.5 litri	Scarico medio ≤ 4.5 litri
Orinatoi	Scarico medio ≤ 1.0 litri	Scarico medio ≤ 2.0 litri
Vasche da bagno	Capacità reale ≤ 155 litri oppure Capacità effettiva (40% del reale) ≤ 62 litri	Capacità reale ≤ 170 litri oppure Capacità effettiva (40% del reale) ≤ 68 litri
Regolatori di flusso	Flusso medio ≤ 6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤ 8.0 litri/minuto

- d) nel caso di interventi di costruzione e/o demolizione, che si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - i. presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del documento di trasporto (DDT) previsti dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;
 - ii. iscrizione del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- iii. possesso da parte del fornitore di certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ).

4. Ai fini della conformità al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023 i soggetti richiedenti di cui:

a) al punto 1.A del presente articolo (titolarità dell'immobile in capo al gestore della struttura ricettiva o in capo a persona fisica che non svolge attività economica) devono dichiarare se le spese di progetto presentate riguardano o meno, anche in parte, la realizzazione di:

- i. un nuovo edificio
- ii. una ristrutturazione importante di edifici esistenti ovvero:
 - un intervento di efficientamento energetico definito come ristrutturazione importante di primo o secondo livello ai sensi del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Requisiti minimi¹⁰
 - OPPURE
 - un intervento di ristrutturazione edilizia (come definito dal Testo unico dell'edilizia DPR 380 del 6 giugno 2001) che coinvolga almeno il 25% del volume totale dell'edificio¹¹;
- iii. progetti integrati che prevedono sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali qualora il progetto interessi almeno il 25% del volume totale dell'edificio¹²;

b) al punto 1B del presente articolo (tutti gli altri casi di titolarità dell'immobile) risultano non assoggettati, poiché i progetti non devono prevedere interventi e spese relative a costruzione di nuovi edifici o a ristrutturazione importante di edifici esistenti.

Il soggetto richiedente deve dichiarare in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione che le correlate spese per opere edili-murarie e impiantistiche non riguardano ristrutturazioni importanti o nuove costruzioni.

¹⁰ Si intendono per ristrutturazioni importanti di:

- primo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e contemporaneamente la ristrutturazione dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva
- secondo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e possono interessare l'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva

¹¹ Il volume totale dell'edificio è definito dalla D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695 come "volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda", dove la superficie totale è la "somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio" e l'altezza lorda è "differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

¹² Cfr. nota 11.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.3 "Ispezioni e controlli" del presente bando.

5. Ai fini della conformità al principio DNSH e al requisito della verifica climatica di cui ai punti 3 e 4, è richiesta relativa dichiarazione in sede di adesione al bando e in sede di rendicontazione. Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica in sede di controlli ex post di cui all'art. D.3 "Ispezioni e controlli" del presente bando. Le regole di dettaglio per gli adempimenti richiesti sia in sede di rendicontazione sia in sede di controlli ex post sono dettagliate nelle "Linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili. In ogni caso, il soggetto è tenuto a conservare agli atti i documenti e i giustificativi di spesa e di pagamento attestanti la realizzazione:

- degli adempimenti DNSH;
- delle analisi di verifica climatica e delle misure di adattamento anche se le relative spese non vengono rendicontate a progetto.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di agevolazione al responsabile del procedimento per la fase di concessione:

dalle ore 12:00 del 21 luglio 2025 fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2025

esclusivamente in forma telematica accedendo alla piattaforma Bandi e Servizi raggiungibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it e compilando l'apposita modulistica.

2. L'accesso a Bandi e Servizi per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente:

- a) per i soggetti richiedenti con sede legale o operativa nello Stato italiano, tramite:
 - i. identità digitale SPID;
 - ii. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) con PIN dispositivo;
- b) per gli utenti che compilano la domanda non aventi codice fiscale italiano, tramite credenziali di accesso appositamente rilasciate.

3. La persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- a) se non in possesso di un codice fiscale italiano: registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi e Servizi;
 - b) in tutti gli altri casi:
 - i. compilare le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente;
 - ii. allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo del soggetto richiedente, che rechi le cariche associative.
4. Segue una fase di validazione delle informazioni di registrazione e profilazione durante la quale non è possibile operare sulla piattaforma. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema informatico è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.
5. Nella compilazione della domanda di adesione, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste, indicare nell'apposita sezione del sistema informatico le seguenti informazioni anagrafiche:
- a) informazioni generali relative all'impresa, alla struttura ricettiva oggetto di intervento;
 - b) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP);
 - c) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC;
 - d) informazioni sui titolari effettivi¹³ dell'impresa richiedente (nome, cognome, codice fiscale);
 - e) informazioni sulle eventuali certificazioni ambientali possedute.

¹³ Ai fini del presente bando per titolare effettivo si intende, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Direttiva antiriciclaggio UE 2015-849, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno:

a) in caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto;

b) in caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi;

c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

6. Al termine della compilazione on line del modulo di adesione, che contiene anche una parte con le informazioni tecniche sull'intervento progettuale (comprensiva anche degli impegni di conformità al principio DNSH e alla verifica climatica), ogni soggetto richiedente dovrà provvedere obbligatoriamente a caricare i moduli, approvati unitamente al presente Bando e contraddistinti dalle lettere dell'alfabeto, così come elencati di seguito:

DESCRIZIONE	MODULO O DOCUMENTO DA ALLEGARE	OBBLIGATORIETA'
Modulo per la verifica della dimensione d'impresa	Modulo A – dimensione d'impresa	Obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti
Ai fini della verifica della dimensione di impresa per le imprese NON tenute al deposito del bilancio di esercizio	Laddove applicabile fino a quattro documenti: • Terzultima e penultima dichiarazione fiscale dei redditi con riferimento alla data di presentazione della domanda • Ricevute di presentazione della terzultima e penultima dichiarazione fiscale dei redditi	Obbligatori solo per le imprese NON tenute al deposito del bilancio di esercizio
Relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala	Due documenti: 1. Modulo B – relazione tecnica 2. Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala	Obbligatori solo se sono previste spese per opere edili, murarie e impiantistiche e se il richiedente è i. gestore della struttura ricettiva e proprietario dell'immobile in cui è esercitata l'attività;

		ii. gestore della struttura ricettiva esercitata in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica
Contratto di locazione dell'immobile in cui è/sarà esercitata l'attività ricettiva e relativa ricevuta di registrazione	Due documenti: 1. Copia del contratto di locazione dell'immobile in cui è/sarà esercitata l'attività ricettiva 2. Copia della relativa ricevuta di registrazione	Obbligatorio per i soli soggetti richiedenti che prevedono spese per opere edili murarie ed impiantistiche e che sono gestori della struttura ricettiva oggetto di intervento in un immobile di proprietà di persona fisica che non svolge attività economica:
Procura o atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma del firmatario qualora la domanda sia firmata da un rappresentante legale non rinvenibile nel registro imprese	Copia della procura o dell'atto depositato presso il registro delle imprese della Camera	Obbligatorio nel caso in cui il soggetto richiedente in forma imprenditoriale abbia previsto un delegato per la firma
Modulistica antimafia	1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di	Obbligatoria in caso di agevolazione richiesta pari o superiore a 150.000,00 euro <i>Ai fini della compilazione della modulistica antimafia l'impresa richiedente deve</i>

	Commercio Industria Artigianato Agricoltura¹⁴; 2) se necessarie, dichiarazioni sostitutive di certificazione familiari conviventi I moduli sono scaricabili dal sito internet della Prefettura di competenza - Sezione Antimafia - Informazioni, compilata e devono essere sottoscritti in forma autografa dal relativo soggetto firmatario e corredati da carta d'identità dello stesso in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia.	<i>prendere visione dell'Allegato 4 "Istruzioni Antimafia" al presente bando e controllare gli adempimenti specifici richiesti per ciascuna forma giuridica</i>
Scheda previsionale per la rilevazione delle caratteristiche ambientali	Modulo C – scheda ambientale	Obbligatorio per tutti i soggetti richiedenti
Certificazione ambientale volontaria dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici (ad esempio EMAS, certificazione ISO 14001 e ISO 50001, marchio Ecolabel, Made Green in Italy), rilasciata dall'ente accreditato e in corso di	Copia della certificazione ambientale	Obbligatorio per i soggetti richiedenti che si avvalgono dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio previsto in ambito di verifica tecnica di cui all'art. C.3.d "Criteri di valutazione" del bando

¹⁴ Si tratta di un modulo diverso dalla "visura camerale" e dal modulo "certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura".

validità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando		
Contratto di franchising	Copia del contratto di franchising	Obbligatorio per i soggetti richiedenti in franchising
Dichiarazione di non assoggettabilità alla verifica climatica	Modulo E – dichiarazione verifica climatica	Obbligatorio per i soggetti richiedenti non assoggettati alla verifica climatica

Documentazione relativa ai dati di bilancio necessaria per la verifica della “capacità economico-finanziaria” in ambito di verifica della sostenibilità finanziaria di cui al successivo articolo C.3.d

TIPOLOGIA SOGGETTO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	MODULO
per imprese tenute al deposito del bilancio di esercizio		
i. se sono in possesso di almeno un bilancio depositato alla data di presentazione della domanda	Nessun documento	n.a.
ii. se non hanno ancora un bilancio depositato ma hanno almeno approvato un bilancio alla data di presentazione della domanda	Due documenti: 1. Copia dell'ultimo bilancio approvato 2. Copia del verbale di approvazione dell'Assemblea dei soci e nota integrativa	n.a.
iii. se non sono in possesso di almeno un bilancio approvato alla data di	Dichiarazione di avvalersi del criterio di calcolo “Rapporto tra capitale sociale sottoscritto e versato alla data di	Dichiarazione da rendere nel modulo informatico di

presentazione domanda	della	presentazione della domanda desumibile dalla visura e spese presentate (dichiarazione da rendere direttamente) OPPURE Lettera di referenze predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto bancario o da un istituto di credito o da un consorzio fidi per il credito alle imprese	adesione secondo il fac-simile Modulo F OPPURE Fac-simile Modulo D – lettera referenze
per le imprese NON tenute al deposito del bilancio di esercizio (società di persone, ditta individuale e impresa non tenuta al deposito di bilancio in regime di contabilità ordinaria e semplificata)			
iv. se sono in possesso di almeno una dichiarazione fiscale dei redditi completa di ricevuta di presentazione alla data di presentazione della domanda		Due documenti: • Ultima dichiarazione fiscale dei redditi con riferimento alla data di presentazione della domanda • Relativa ricevuta di presentazione	n.a.
v. se non sono in possesso di almeno una dichiarazione fiscale dei redditi alla data di presentazione della domanda		Dichiarazione di avvalersi del criterio di calcolo “rapporto tra capitale sociale sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda desumibile dalla visura e spese presentate OPPURE Lettera di referenze predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto	Dichiarazione da rendere nel modulo informatico di adesione secondo il fac-simile Modulo F OPPURE Fac-simile Modulo D – lettera referenze

	bancario o da un istituto di credito o da un consorzio fidi per il credito alle imprese	
--	---	--

7. Al termine della fase di caricamento della documentazione obbligatoria, il sistema informatico genera automaticamente la domanda di adesione (Fac-simile Modulo F¹⁵) comprensiva, fra l'altro, della sezione riguardante le informazioni tecniche sull'intervento progettuale.

8. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata direttamente dal legale rappresentante della PMI richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, così come rinvenibile dal Registro delle Imprese, la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione, il modulo di adesione (Fac-simile Modulo F) generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo di progetto senza necessità di sottoscrizione.

9. Qualora la richiesta di agevolazione sia compilata:

- a) dal legale rappresentante del soggetto richiedente, tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese;
- b) da un soggetto diverso per conto del legale rappresentante del soggetto richiedente tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE o da soggetti richiedenti residenti negli Stati esteri senza sede operativa italiana al momento della presentazione della domanda;

la documentazione citata al punto 6 non necessita di sottoscrizione ad esclusione:

- della dichiarazione di non assoggettabilità alla verifica climatica (Modulo E) che il richiedente deve allegare su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale;
- del modulo di adesione (Fac-simile Modulo F), generato automaticamente dal sistema, che il richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità e riallegare su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica da parte del rappresentante legale.

10. In ogni caso, a prescindere da chi compila la richiesta di agevolazione:

¹⁵ Il Modulo F, approvato unitamente al presente bando, rappresenta un fac-simile perché consente di prendere visione anticipatamente delle informazioni e delle dichiarazioni che il richiedente dovrà compilare direttamente on line e sulla base delle quali il sistema informatico genererà automaticamente il modulo di adesione.

- l'eventuale lettera di referenze relativa alla capacità economico-finanziaria (Fac-simile Modulo D) deve essere predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto bancario o da un istituto di credito o da un consorzio fidi per il credito alle imprese;
- la modulistica antimafia deve essere compilata e sottoscritta in forma autografa dal soggetto firmatario che rende la dichiarazione e corredata da carta d'identità dello stesso in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia

11. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

12. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro – ai sensi del DPR 642/1972 – o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "PagoPA" dall'apposita sezione del sistema informatico (art. 5 D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID e art. 15 del D.lgs. n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA)

13. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la relativa dichiarazione ai sensi di:

- i. Società cooperative: Allegato B art. 16 DPR 642/1972; L. n. 427/93 art. 66.6 bis;
- ii. Cooperative sociali: L. 266/1991 art. 8.

14. Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

15. A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione

della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

16. La domanda di partecipazione al bando trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123).

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione al bando prevede le seguenti fasi di verifica:
 - a) verifica di ammissibilità formale;
 - b) verifica della sostenibilità finanziaria, preliminare alla verifica tecnica;
 - c) verifica tecnica che viene svolta solo sulle domande che hanno raggiunto esito positivo alla fase di verifica di ammissibilità formale e di sostenibilità finanziaria.
2. La verifica di ammissibilità formale e la verifica della sostenibilità finanziaria sono svolte dal Responsabile di Procedimento per la fase di concessione. La successiva verifica tecnica è effettuata a cura di un Nucleo Tecnico di Valutazione, istituito con specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale competente.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile del Procedimento per la fase di concessione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - a) rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - b) regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
 - c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

2. In sede di istruttoria di ammissibilità formale, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione e/o il soggetto incaricato per l'assistenza tecnica può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC indicato in domanda di partecipazione – i documenti e/o i chiarimenti che si rendessero necessari ad esclusione della sezione relativa all'intervento progettuale di cui al modulo di adesione, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa.

3. Costituisce causa di non ammissibilità della domanda in sede di ammissibilità formale:

- la mancata risposta del soggetto richiedente alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito;
- l'assenza o la mancata compilazione della sezione relativa all'intervento progettuale di cui al modulo di adesione (Fac-simile Modulo F).

4. A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili che verrà pubblicato sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.

C.3.c Valutazione delle domande

1. Conclusa la fase di istruttoria formale, la fase di verifica della sostenibilità finanziaria è svolta dal Responsabile di Procedimento per la fase di concessione relativamente alle domande risultate formalmente ammissibili. In questa fase è ammesso l'accesso al soccorso istruttorio: il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione e/o il soggetto incarico per l'assistenza tecnica può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC indicato in domanda di partecipazione – i documenti e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione integrativa

2. Conclusa la fase di verifica della sostenibilità finanziaria, l'istruttoria tecnica delle domande che hanno raggiunto esito positivo alla fase di sostenibilità finanziaria è condotta da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente. Non è ammesso in questa fase l'accesso al soccorso istruttorio.

C.3.d Criteri di valutazione

Verifica della sostenibilità finanziaria

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di concessione sottopone i progetti formalmente ammissibili ad una verifica della sostenibilità finanziaria volta a verificare la qualità economica e finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta, in ottemperanza all'art. 73 comma 2 paragrafo d) del Regolamento UE 1060/2021 ai sensi del quale sono esclusi i soggetti che non dispongono delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

2. La verifica viene svolta:

- i. sulla base del rapporto tra le spese totali presentate di progetto (SP) e il fatturato annuo dell'ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi presentata dal Richiedente (Ft):

$$\text{Sostenibilità finanziaria} = \text{SP} / \text{Ft}$$

dove il fatturato annuo corrisponde:

- per le imprese tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio: ai ricavi delle vendite e delle prestazioni cui all'art. 2425, lett. a), n. 1) del Codice Civile ("Contenuto del conto economico")
- per le società di persone, le ditte individuali e le imprese non tenute al deposito del bilancio: all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Testo Unico Imposte sui Redditi ovvero l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, così come riportato nella dichiarazione fiscale dei redditi.

- ii. sulla base del rapporto tra capitale sociale (CS) come risultante da visura camerale, e spese totali presentate di progetto (SP):

$$\text{Sostenibilità finanziaria} = \text{CS} / \text{SP}$$

dove il capitale sociale corrisponde:

- per le imprese non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale criterio in alternativa alla trasmissione della lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese: al valore nominale del capitale sottoscritto e versato (o conferito) desumibile da visura camerale. Qualora il valore nominale del capitale sottoscritto sia differente rispetto a quello versato, verrà preso in considerazione il valore di quello sottoscritto.

La tabella di dettaglio delle modalità applicative della verifica preliminare alla valutazione tecnica è consultabile all'Allegato 1 al presente bando.

3. Solo in caso di esito positivo alla verifica della sostenibilità finanziaria, il progetto accede alla successiva fase di istruttoria tecnica.

4. In caso di esito negativo alla verifica della sostenibilità finanziaria, la domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 73 comma 2 paragrafo d) del Regolamento UE 1060/2021.

Verifica tecnica

5. La verifica tecnica delle proposte progettuali che hanno superato la fase di verifica della sostenibilità finanziaria, svolta sulla base delle informazioni riportate nel modulo di adesione (Fac-simile Modulo F) e - laddove applicabile - nella relazione tecnica (Modulo B), è effettuata dal Nucleo di valutazione secondo i seguenti criteri e sotto criteri di valutazione e dei rispettivi indicatori di guida alla valutazione, così come declinati nel dettaglio all'Allegato 1 al presente bando:

CRITERIO	SOTTO CRITERIO	RANGE DI PUNTEGGIO	
A Qualità proget- tuale (da 0 a 5)	A.1. Congruità del progetto in re- lazione a obiettivi e risultati at- tesi (punteggio minimo 3 punti)	criterio non valuta- bile sulla base dei contenuti proposti	0 Domanda inammissibile
		gravemente lacu- noso	1 Domanda inammissibile

		insufficiente	2
			Domanda inammissibile
		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
B Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione (da 0 a 10)	B1. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		gravemente lacunoso	1
		insufficiente	2
		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
	B.2 Coerenza dei tempi	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		gravemente lacunoso	1
		insufficiente	2
		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
C Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita (da 0 a 5)	C.1. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		gravemente lacunoso	1
		insufficiente	2

		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
D Sostenibilità e/o potenzialità (da 0 a 10) <i>Ai fini della valutazione saranno considerate solo le azioni di sostenibilità ambientale e sociale funzionali al progetto presentato e valorizzate in termini di spesa</i>	D.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale ¹⁶	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0
		gravemente lacunoso	1
		insufficiente	2
		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
	D.2. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità sociale ¹⁷	criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti	0

¹⁶ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti elementi:

- Soluzioni per l'efficienza energetica delle strutture e delle attrezzature ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa (es. sistemi/impianti/apparecchiature che consentano l'automazione, la gestione e il controllo dei consumi, migliori tecnologie per i corpi illuminanti – lampade ad alta efficienza, attrezzature/macchinari ad alta efficienza attestata dall'etichetta energetica UE, etichetta Energy Star);
- Adozione di tecniche costruttive di bioedilizia e utilizzo di materiali da costruzione sostenibili / riciclati certificati;
- Utilizzo di arredi prodotti con materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo; riuso degli arredi sostituiti, anche tramite la destinazione a terzi;
- Utilizzo di beni dotati di etichettatura ambientale di Tipo 1 (es. Ecolabel, Blauer Engel, TCO ecc);
- Impiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche per le quali siano garantiti la manutenzione nel tempo e il corretto recupero, riciclaggio e smaltimento a fine vita, utilizzo di apparecchiature rigenerate;
- Gestione efficiente dell'acqua attraverso sistemi per il risparmio idrico migliorativi rispetto a quanto previsto per l'ammissibilità (es., sistemi di temporizzazione, sistemi di monitoraggio dei consumi di acqua, impianti di recupero delle acque grigie, ecc.); soluzioni per il recupero e il riuso dell'acqua piovana (es. sistemi di raccolta e riuso delle acque meteoriche);
- Riduzione dell'inquinamento delle acque (es. sistemi per la fitodepurazione delle acque reflue)
- Interventi di drenaggio urbano sostenibile che prevedono il ricorso a nature-based solutions (es. rain garden, fossi vegetati) e di de-impermeabilizzazione di aree pertinenziali e/o aumento della permeabilità dei suoli;
- Attenzione all'inserimento paesaggistico e alla biodiversità del contesto della struttura ricettiva (ad es. impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustive atte a creare piccole connessioni con boschi/arbusteti e aree verdi esistenti anche mediante l'utilizzo di specie vegetazionali autoctone certificate, interventi per favorire l'alimentazione e il rifugio della fauna);
- Mobilità a basso impatto ambientale, mediante attrezzature che favoriscano l'utilizzo della bicicletta (ad es. stalli, strutture per il ricovero delle biciclette) e/o la mobilità elettrica (es. colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, ecc.);
- Possesso della certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici (Ecolabel turistico o altri marchi riconosciuti di qualità ecologica).

¹⁷ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità sociale saranno considerati i seguenti elementi:

- interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni atte a realizzare spazi e arredi che siano accessibili e usabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;
- interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi e elettrodomestici dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento, ecc.);
- interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);

		gravemente lacu- noso	1
		insufficiente	2
		sufficiente	3
		buono	4
		ottimo	5
Punteggio massimo assegnabile			30

6. In caso di punteggio inferiore a 3 con riferimento al criterio di valutazione A “Qualità progettuale” i progetti sono dichiarati inammissibili.

7. Nell’ambito della valutazione tecnica delle domande viene effettuata anche la verifica della coerenza del progetto rispetto alle spese ammissibili di cui all’art. B.3. In tal caso, il Nucleo di valutazione può procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate in termini di rideterminazione e/o riallocazione degli importi.

8. Per essere ammissibili all’agevolazione i progetti, fermo restando il raggiungimento della sufficienza con riferimento al criterio di valutazione A “Qualità progettuale”, devono raggiungere la soglia minima di 18 punti su 30 relativa ai criteri A-B-C-D.

9. La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al Responsabile del procedimento per la fase di concessione al fine dell’assegnazione delle seguenti premialità, attribuibili esclusivamente ai progetti che ne hanno fatto espressa richiesta in fase di adesione e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 18 punti su 30 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C-D.

PREMIALITÀ	MAX 2 PUNTI
<i>Rilevanza (≥ 50%) della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando¹⁸</i>	<i>1 punto</i>

- interventi filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a km 0 al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali;
- salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro attraverso soluzioni impiantistiche, apparecchiature e dispositivi atti a prevenire infortuni, ad esempio nel lavoro ai piani e in cucina, nella movimentazione manuale di carichi; a garantire la salubrità e la pulizia degli spazi e a prevenire le problematiche legate all’infortunio biologico.

¹⁸ Per l’attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);

<i>Rilevanza (≥ 50%) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente¹⁹</i>	1 punto
---	---------

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Dopo che il Nucleo di valutazione ha completato l'analisi dei progetti, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede con l'assegnazione delle premialità di cui all'articolo C.3.d "*Criteria di valutazione*" al fine della redazione dell'elenco dei progetti utilmente collocati in graduatoria per i quali opera:

- la verifica in tema di regolarità contributiva (laddove applicabile);
- la verifica in tema di antimafia secondo la normativa vigente;
- la verifica circa la capienza della soglia del regime di aiuto.

In caso di:

- superamento del massimale previsto dal regime di aiuto di riferimento, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore dell'investimento presentato ed ammesso. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.
- irregolarità alla verifica di regolarità contributiva e/o in caso di esito positivo alla verifica antimafia secondo la normativa vigente, il Responsabile del Procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

2. A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati dal Responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo A.4 "*Esclusioni*" del bando, il medesimo, entro 120 giorni solari

-
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

¹⁹ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

consecutivi successivi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria. In caso di parità di punteggio in graduatoria, prevale ai fini della concessione del contributo nell'ambito della dotazione finanziaria stanziata, l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora la dotazione finanziaria risulti incapiente con riferimento all'ultimo progetto ammesso e finanziabile, per quest'ultimo si procederà con la concessione parziale del contributo sulla base del residuo disponibile.

3. Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

4. La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.bandi.regione.lombardia.it e sarà notificata via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata INI-PEC indicato in domanda dal Soggetto richiedente.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1. Il soggetto beneficiario procede all'accettazione dell'agevolazione concessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi e Servizi.

2. La mancata accettazione entro i suddetti termini previsti comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione ai sensi del successivo art. D.2.b.

3. Il soggetto beneficiario di cui al punto 1.A dell'art. B.3 del bando, se assoggettato al requisito della verifica climatica, deve compilare e trasmettere, accedendo all'apposita sezione del sistema informatico Bandi e Servizi, il relativo formulario debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale (Modulo G):

- non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni che comportano investimenti materiali (es. apertura cantiere) o sono installate le attrezzature acquistate e comunque entro e non oltre la richiesta di erogazione della prima tranche;
OPPURE
- in caso di mancata richiesta della prima tranche, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni che comportano investimenti materiali (es. apertura cantiere) o sono installate le attrezzature acquistate e comunque entro e non oltre 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione.

4. La mancata trasmissione del formulario relativo alla verifica climatica, entro i termini previsti,

comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione ai sensi del successivo art. D.2.b.

C.4.b Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione viene erogata al Soggetto beneficiario fino a due soluzioni:

a) prima tranche, facoltativa, pari al 40% dell'agevolazione ammessa, da richiedere entro e non oltre 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione alternativamente:

- i. a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

OPPURE

- ii. a fronte di presentazione di una rendicontazione intermedia del progetto, previa verifica delle spese, per un importo pari almeno al 40% dell'investimento ammesso;

b) seconda tranche a saldo, a seguito della conclusione del progetto e previa verifica della rendicontazione finale delle spese.

3. Tutti i giustificativi di spesa devono:

- a) essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro i 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga;
- b) in sede di richiesta di prima tranche dell'agevolazione a fronte di rendicontazione, essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di prima tranche;
- c) in sede di richiesta di saldo dell'agevolazione, essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga).

In caso di proroga, fermo restando il periodo di ammissibilità della spesa riferibile alla richiesta di prima tranche, tutti i giustificativi di spesa devono:

- d) essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro la data di proroga autorizzata;

- e) essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di proroga autorizzata).

4. Le spese:

- per progettazione e direzione lavori, richiedibili esclusivamente al momento della richiesta di saldo, sono riconosciute nella misura massima dell'8% dell'importo rendicontato relativo alla voce b) dell'art. B.3, laddove applicabile;
- generali forfettarie sono calcolate automaticamente dal sistema informatico, esclusivamente al momento della richiesta di saldo, nella misura del 7% del totale delle spese rendicontate relative alle voci a), b) e c) dell'art. B3.

C.4.b.1 Erogazione dell'agevolazione in prima tranche

1. Ai fini dell'erogazione della prima tranche, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro e non oltre 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, la richiesta di erogazione della prima tranche (Fac-simile Modulo H) tramite il sistema informativo Bandi e Servizi insieme alla seguente documentazione distinta a seconda che presenti fidejussione bancaria/assicurativa o rendicontazione intermedia:

in caso di prima tranche a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa

- a) copia digitale originale²⁰ della fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 100% della prima tranche richiesta e concessa, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- b) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) in caso di soggetto beneficiario di cui al punto 1.A dell'art. B.3 del bando, se assoggettato al requisito della verifica climatica, il relativo formulario debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (modulo G).

²⁰ Nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2004.

La garanzia fideiussoria deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) dovrà essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare;
- b) dovrà avere durata minima pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta della prima tranche;
- c) potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo;
- d) dovrà essere redatta secondo lo schema di cui alla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011, e deve prevedere:
 - i. una durata ed un termine di validità pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta della prima tranche;
 - ii. la chiara indicazione dell'oggetto vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma;
 - iii. l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - iv. l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
 - v. l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
 - vi. la clausola di "escussione a prima richiesta";
 - vii. le condizioni per l'eventuale rinnovo;
 - viii. il foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

2. Il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione della prima tranche a fronte della presentazione di regolare fideiussione previa verifica:

- a) dell'esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla d.g.r. 1770/2011;
- b) della regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente²¹;
- c) laddove applicabile, della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione²²;

²¹ L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione.

²² Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

- d) laddove applicabile, del rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale
- e) laddove applicabile, della presenza del formulario relativo alla verifica climatica debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

in caso di prima tranche a fronte di rendicontazione intermedia

- a) in caso di soggetto beneficiario di cui al punto 1.A dell'art. B.3 del bando, se assoggettato al requisito della verifica climatica, il relativo formulario debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (Modulo G) come previsto al precedente articolo C.4.b;
- b) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- c) una relazione intermedia sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto (Modulo I); in caso di assoggettamento alla verifica climatica, il soggetto beneficiario deve confermare, laddove applicabile, che gli interventi rendicontati siano stati realizzati in conformità agli esiti della medesima con particolare riferimento all'adozione delle misure di adattamento;
- d) copia dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, copia dei giustificativi di pagamento delle spese effettivamente sostenute e copia dell'estratto conto, completo della prima pagina da cui sia rilevabile l'intestazione del conto corrente e privo di cancellazioni e depennamenti, da cui si evince l'addebito relativo al pagamento per un importo pari almeno al 40% dell'investimento ammesso; in caso di assoggettamento alla verifica climatica e alla conformità DNSH, il soggetto beneficiario deve indicare quali documenti di spesa, imputati a progetto, sono collegati rispettivamente alle misure di adattamento prescelte ad esito della verifica climatica e alle azioni di mitigazione DNSH;
- e) idonea documentazione fotografica comprovante l'apposizione del poster/cartellone temporaneo richiesto dagli obblighi di informazione e promozione – pubblicizzazione dell'aiuto (cfr. articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari");
- f) per le imprese che gestiscono, in virtù di un contratto di locazione o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, attività ricettiva alberghiera o attività

ricettiva non alberghiera all'aria aperta in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, documentazione comprovante la titolarità dell'immobile almeno nei 3 anni successivi al pagamento dell'agevolazione;

- g) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di non recuperabilità dell'IVA, per la fase di erogazione della prima tranche (Modulo J).

Non sono rendicontabili in fase di rendicontazione intermedia le spese di cui alle lettere c) e d) di cui all'art. B.3 del presente bando.

3. La documentazione trasmessa ai fini dell'erogazione della prima tranche, elencata al precedente punto 1, deve essere allegata e sottoscritta con firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante esclusivamente qualora la richiesta di erogazione prima tranche (Fac-simile Modulo H) venga presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del soggetto beneficiario o da un soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto.

4. Qualora la richiesta di erogazione della prima tranche (Fac-simile Modulo H) venga presentata direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, non necessita sottoscrizione.

5. Il Responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione della prima tranche a fronte di rendicontazione intermedia previa verifica di:

- a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione intermedia;
- b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione intermedia di progetto;
- c) regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente²³;
- d) laddove applicabile, regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione²⁴;
- e) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, di titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ovvero almeno nei 3 anni successivi al pagamento finale al beneficiario;

²³ Cfr. nota 21.

²⁴ Cfr. nota 22.

- f) laddove applicabile, del rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale;
- g) laddove applicabile, della presenza del formulario relativo alla verifica climatica debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

regole per l'erogazione della prima tranche a fronte di fideiussione o a fronte di rendicontazione intermedia

6. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione della prima tranche entro il termine di 80 (ottanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste via PEC dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione e/o dal soggetto incarico per l'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

8. Eventuali richieste di erogazione della prima tranche pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà procedere unicamente con la sola richiesta della quota parte a saldo dell'agevolazione.

9. Un eventuale esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di prima tranche non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà procedere direttamente con la richiesta dell'erogazione a saldo dell'agevolazione.

10. In ogni caso, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 11 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

11. In ogni caso, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla

Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione dell'agevolazione.

12. Ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, si rimanda alle regole di dettaglio e agli adempimenti obbligatori previsti dalle "Linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili".

C.4.b.2 Erogazione della tranche a saldo

1. Il soggetto beneficiario può procedere alla richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo (Fac-simile Modulo K²⁵) solo a seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alla fase di liquidazione della prima tranche o alle variazioni, se richieste.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al responsabile del procedimento per la fase di erogazione, dal 1° gennaio 2027 ed al massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione salvo proroga, la seguente documentazione tramite il sistema informatico www.bandiregione.lombardia.it:

- a) relazione tecnica finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto (Modulo L); in caso di assoggettamento alla verifica climatica, il soggetto beneficiario deve confermare, laddove applicabili, che gli interventi rendicontati sono stati realizzati in conformità agli esiti della medesima, con particolare riferimento all'adozione delle misure di adattamento;
- b) copia dei giustificativi delle spese effettivamente sostenute, copia dei giustificativi di pagamento delle spese effettivamente sostenute e copia dell'estratto conto, completo della prima pagina da cui sia rilevabile l'intestazione del conto corrente e privo di cancellazioni e depennamenti, da cui si evince l'addebito relativo al pagamento; in caso di assoggettamento alla verifica climatica e alla conformità DNSH, il soggetto beneficiario deve indicare quali documenti, imputati a progetto, sono collegati rispettivamente alle misure di adattamento prescelte ad esito della verifica climatica e alle azioni di mitigazione DNSH;
- c) scheda a consuntivo per la rilevazione delle caratteristiche ambientali (Modulo M);
- d) scheda di sintesi dei risultati di progetto da pubblicare sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it) (Modulo N);
- e) idonea documentazione fotografica comprovante l'apposizione del poster/cartellone temporaneo richiesto dagli obblighi di informazione e promozione – pubblicizzazione dell'aiuto (cfr. articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari");

²⁵ Il Modulo K, approvato unitamente al presente bando, rappresenta un fac-simile perché consente di prendere visione anticipatamente delle informazioni e delle dichiarazioni che il richiedente dovrà compilare direttamente on line e sulla base delle quali il sistema informatico genererà automaticamente il modulo di richiesta erogazione saldo

- f) per le imprese che gestiscono, in virtù di un contratto di locazione o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, attività ricettiva alberghiera o attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, documentazione comprovante la titolarità dell'immobile almeno nei 3 anni successivi al pagamento dell'agevolazione;
- g) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in caso di non recuperabilità dell'IVA, per la fase di erogazione saldo (Modulo O);
- h) ove applicabile, in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al bando relativamente agli esponenti del soggetto beneficiario, modulistica antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilata, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- i) per le nuove strutture ricettive, estremi della SCIA di attività ricettiva o del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ricettiva regolarmente identificata da CIN e CIR presso la sede operativa oggetto di intervento.

3. Qualora la richiesta di erogazione del saldo Fac-simile (Modulo K) venga presentata dal legale rappresentante del soggetto richiedente ma non ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese, da un soggetto delegato per conto del soggetto beneficiario o da un soggetto beneficiario con sede legale negli Stati esteri che ha costituito la sede operativa in Lombardia dove ha realizzato il progetto, la richiesta di erogazione del saldo (Fac-simile Modulo K) e la modulistica elencata al paragrafo 1 e 2 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante .

4. Qualora la richiesta di erogazione venga presentata direttamente dal legale rappresentante della PMI beneficiaria così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, la richiesta di erogazione del saldo (Fac-simile Modulo K) e la modulistica elencata al paragrafo 1 e 2 non necessitano di sottoscrizione.

5. In ogni caso, a prescindere da chi compila la richiesta di erogazione del saldo, la modulistica antimafia deve essere compilata e sottoscritta in forma autografa dal soggetto firmatario che rende la dichiarazione e corredata da carta d'identità dello stesso in corso di validità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia

6. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione del saldo previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione tecnica finale;

- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 “*Progetti finanziabili*” e B.3 “*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*”;
- c) di regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente²⁶;
- d) laddove applicabile, di regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione²⁷;
- e) di stato di attività presso il registro delle imprese della sede operativa in Lombardia oggetto di intervento;
- f) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, di titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 ovvero almeno nei 3 anni successivi al pagamento finale al beneficiario;
- g) laddove applicabile, per le strutture ricettive in esercizio alla data di presentazione della domanda, regolarità, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento ai due anni precedenti;
- h) per le nuove strutture ricettive, il possesso di SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo regolarmente identificata da CIN e CIR;
- i) laddove applicabile, regolarità, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, con la comunicazione dei flussi turistici e con la denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
- j) laddove applicabile, del rispetto dell'obbligo ai sensi dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i. in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, richieste dal Responsabile del procedimento per la fase di erogazione e/o dal soggetto incarico per l'assistenza tecnica, devono essere presentate entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

²⁶ Cfr. Nota 21.

²⁷ Cfr. nota 22.

8. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'agevolazione a saldo entro il termine di 80 (ottanta) giorni solari e consecutivi dalla trasmissione della rendicontazione di cui all'art. C.4.c previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili a fronte di spese validate almeno pari all'investimento minimo di 80.000,00 euro e previa verifica dei risultati raggiunti nell'ambito del progetto rispetto a quanto presentato in fase di domanda di agevolazione.

9. In ogni caso, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

10. In ogni caso, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude l'erogazione dell'agevolazione.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione a saldo

1. La richiesta di erogazione del saldo (Fac-simile Modulo K) corredata dalla documentazione di cui all'C.4.b.2, deve essere presentata a partire dal 1° gennaio 2027 ed entro 60 giorni naturali e consecutivi successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione all'agevolazione. In caso di proroga, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro 60 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di proroga autorizzata.

2. Le spese:

- per progettazione e direzione lavori, richiedibili esclusivamente al momento della richiesta di saldo, sono riconosciute nella misura massima del 8% dell'importo rendicontato relativo alla voce b) dell'art. B.3, laddove applicabile;
- generali forfettarie sono calcolate automaticamente dal sistema informatico, esclusivamente al momento della richiesta di saldo, nella misura del 7% del totale delle spese rendicontate relative alle voci a), b) e c) dell'art. B.3.

3. I giustificativi delle spese effettivamente sostenute (fatture elettroniche in formato xml se il fornitore è soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica o, nel solo caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in

formato pdf o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura) devono:

- a) essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro i 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga;
- b) in sede di richiesta di prima tranche dell'agevolazione a fronte di rendicontazione, essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di prima tranche;
- c) in sede di richiesta di saldo dell'agevolazione, essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga).

In caso di proroga, fermo restando il periodo di ammissibilità della spesa riferibile alla richiesta di prima tranche, tutti i giustificativi di spesa devono:

- d) essere emessi nel periodo che intercorre dalla data di presentazione della domanda ed entro la data di proroga autorizzata;
- e) essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della richiesta di erogazione del saldo (ovvero al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di proroga autorizzata).

4. A chiusura della fase di rendicontazione finale, al Soggetto beneficiario viene richiesto di compilare il questionario di valutazione sulle procedure di accesso all'agevolazione e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato (questionario di customer satisfaction) disponibile sul sistema informativo Bandi e Servizi.

5. Ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, si rimanda alle regole di dettaglio e agli adempimenti obbligatori previsti dalle "Linee guida alla rendicontazione delle spese ammissibili".

C.4.d Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni anagrafiche del soggetto richiedente e variazioni societarie senza modifica di codice fiscale/partita IVA

1. Le variazioni anagrafiche (dati anagrafici, informazioni di contatto, sede legale, coordinate bancarie, legale rappresentante, firmatario, compagine societaria) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la

piattaforma Bandi e Servizi – modulo Variazioni. Tali variazioni non sono soggette ad autorizzazione.

2. Le variazioni societarie relative alla forma giuridica e/o alla denominazione della PMI richiedente (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione dopo la concessione dell'agevolazione ed entro la richiesta di erogazione del saldo dell'agevolazione tramite la piattaforma Bandi e Servizi — modulo Variazioni. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni societarie con modifica di codice fiscale/partita IVA: cambio di titolarità dell'agevolazione

1. Le variazioni societarie con modifica di codice fiscale/partita IVA configurano un cambio di titolarità dell'agevolazione.

2. I cambi titolarità agevolazione sono ammissibili solo a titolo universale e devono essere autorizzati presentando richiesta al responsabile del procedimento per la fase di concessione tramite la piattaforma Bandi e Servizi – modulo Variazioni, esclusivamente dopo la concessione dell'agevolazione e prima della richiesta di erogazione del saldo, esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione²⁸. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego al cambio titolarità agevolazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo A.3 “*Soggetti beneficiari*” del bando.

3. In caso di richiesta di variazioni societarie:

- senza modifica di codice fiscale/partita IVA
- con modifica di codice fiscale/partita IVA

il soggetto beneficiario può procedere alle successive fasi solo a seguito della conclusione della relativa istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per la fase di concessione.

Variazioni dei progetti

1. Non sono ammesse variazioni sostanziali a finalità e contenuti dei progetti indicati nella domanda di adesione, nella parte riferita all'intervento progettuale, che alterano la natura

²⁸ Tra i documenti da allegare è necessario trasmettere l'atto pubblico che formalizza l'operazione, da cui emerga chiaramente il subentro negli oneri attivi e passivi dell'impresa originariamente ammessa ad agevolazione

generale del progetto presentato e che non confermano la piena funzionalità dell'operazione agevolata.

2. Le modifiche non sostanziali, che non alterano la natura generale del progetto presentato e che confermano la piena funzionalità dell'operazione agevolata, devono essere rendicontate direttamente nella relazione tecnica finale, da allegare in sede di richiesta di erogazione del saldo, e devono essere raffrontate alle previsioni iniziali riportate in sede di domanda di adesione all'agevolazione

3. Sono fatte salve le variazioni di progetto conseguenti a misure di adattamento risultanti dalla verifica climatica a fronte di un investimento complessivo ammesso invariato e di un'agevolazione concessa immodificabile; tali variazioni non sono soggette ad autorizzazione e devono essere riportate nel relativo formulario.

Compensazione delle spese

1. Nel caso in cui, dopo l'accettazione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario riscontri la necessità di effettuare una compensazione delle spese previste in domanda di cui alle lettere a) e b) ai sensi dell'articolo B.3 "*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*", la stessa è possibile, senza preventiva autorizzazione, nel caso in cui la compensazione sia pari o inferiore al 20% della somma degli importi delle spese di cui alle lettere a) e b).

Le compensazioni delle spese sono ammesse se conseguenti a:

- modifiche non sostanziali, che non alterano la natura generale del progetto presentato e che confermano la piena funzionalità dell'operazione agevolata;
- modifiche riferite a misure di adattamento risultanti dalla verifica climatica laddove il soggetto beneficiario, a fronte di un investimento complessivo ammesso invariato e di un'agevolazione concessa immodificabile, imputi a progetto le relative spese in sede di rendicontazione.

2. In sede di rendicontazione, non saranno ritenute ammissibili compensazioni superiori al 20%. Eventuali valorizzazioni di categorie di spesa non previste nell'investimento ammesso, non sono considerate ammissibili.

3. A prescindere dall'imputazione a progetto delle relative spese, il soggetto obbligato alla verifica climatica è tenuto a conservare agli atti i documenti e i giustificativi di spesa e di pagamento attestanti la realizzazione della analisi e delle misure di adattamento così come riportate nel relativo formulario.

Rideterminazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione a saldo:

- a) eventuali incrementi delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
- b) eventuali diminuzioni delle spese o eventuali compensazioni delle spese di cui alle lettere a) e b) comportano la rideterminazione degli importi previsti per la categoria di spesa di cui alla lettera c) progettazione e direzione lavori se presente e la conseguente rideterminazione degli importi di cui alla lettera d) spese generali forfettarie dell'articolo B.3 *"Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"*.

2. In sede di erogazione e in sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione alle diminuzioni dell'ammontare delle spese validate, calcolata sulla base dell'intensità di aiuto del 50% e nei limiti del contributo concesso. Ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento.

3. In sede di controlli ex post, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa anche nei seguenti casi di mancata conformità al principio do no significant harm - DNSH e alle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027:

- i. nel caso di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche come classificate nell'Allegato III ed elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV del D.lgs. n. 49/2014 e s.m.i. fatte salve le esclusioni di cui all'art. 3 del medesimo decreto, qualora il produttore (ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n.49/2014) non sia iscritto al registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - AEE (<https://www.registroaee.it/>);
- ii. nel caso di acquisto di accumulatori di energia elettrica, come definiti nell'art. 2 del D.lgs. n. 188/2008, qualora il produttore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. n. 188/2008) non risulti iscritto al Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori (<https://www.registropile.it/>);
- iii. nel caso di acquisto e installazione di dispositivi/apparecchi che utilizzano acqua (docce, miscelatori, rubinetti, servizi igienici, etc.), qualora tali dispositivi non siano coerenti con le seguenti classi di consumo di acqua:

Tipologia di dispositivo	1° Classe di consumo di acqua	2° Classe di consumo di acqua
Docce (soffioni e miscelatori)	Flusso medio ≤6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤8.0 litri/minuto

Rubinetti (bagno e cucina)	Flusso medio ≤ 6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤ 8.0 litri/minuto
WC	Scarico medio ≤ 3.5 litri	Scarico medio ≤ 4.5 litri
Orinatori	Scarico medio ≤ 1.0 litri	Scarico medio ≤ 2.0 litri
Vasche da bagno	Capacità reale ≤ 155 litri oppure Capacità effettiva (40% del reale) ≤ 62 litri	Capacità reale ≤ 170 litri oppure Capacità effettiva (40% del reale) ≤ 68 litri
Regolatori di flusso	Flusso medio ≤ 6.0 litri/minuto	Flusso medio ≤ 8.0 litri/minuto

iv. nel caso di interventi di costruzione e/o demolizione in relazione alle spese per opere edili-murarie e impiantistiche, qualora non sia comprovabile una delle seguenti condizioni:

a) presenza del formulario di identificazione rifiuti (FIR) o del documento di trasporto (DDT) previsti dall'art.193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatte salve le eccezioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo;

OPPURE

b) iscrizione del fornitore o del trasportatore all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

OPPURE

c) possesso da parte del fornitore di certificazione Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, Emas) o Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ).

4. In sede di erogazione del saldo e/o di controlli ex post in caso di mancata conformità agli esiti della verifica climatica, si procederà - previa diffida a adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima - alla rideterminazione lineare pari al 5% del contributo erogabile/erogato.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

D.1.a Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 "*Progetti finanziabili*";
- ad accettare il contributo nel rispetto dei termini indicati all'art. C.4.a "*Adempimenti post-concessione*";

- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di adesione;
- d) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo ai sensi dell'articolo C.4.b *"Erogazione dell'agevolazione"*;
- e) non effettuare il cambio di titolarità dell'agevolazione senza l'autorizzazione del responsabile del procedimento per la fase di concessione;
- f) fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato e i tempi di conservazione documentale richiesti dalla normativa nazionale vigente, conservare, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo al beneficiario, la documentazione originale di spesa e di progetto, ivi compresa - ove pertinente - la documentazione attestante il rispetto del principio DNSH e delle indicazioni del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale) del PR FESR 2021-2027 e la documentazione attestante la verifica climatica e le misure di adattamento adottate a prescindere dall'imputazione della relativa spesa a progetto;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni acquistati con l'intervento nei cinque anni successivi alla concessione ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- h) garantire il rispetto del principio di stabilità delle operazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 relativamente al divieto di cessazione o rilocalizzazione delle attività, cambio di proprietà di un'infrastruttura o modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale;
- i) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione prima di qualsiasi richiesta di erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
- j) in caso di assoggettamento alla verifica climatica, trasmettere il formulario Modulo G entro la richiesta di erogazione della prima tranche di contributo e comunque entro e non oltre 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione;
- k) in caso di assoggettamento alla verifica climatica, realizzare il progetto conformemente ai suoi esiti, con particolare riferimento alle eventuali misure di adattamento;
- l) trasmettere la richiesta di prima tranche dell'agevolazione entro e non oltre 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione;
- m) compilare la scheda di sintesi finale del progetto nella relazione finale da pubblicare sul sito di Open Innovation al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;

- n) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- o) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: trasmettere in sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo, in caso di intervenuta scadenza del contratto trasmesso in adesione, documentazione comprovante la titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 pari ad almeno nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario;
- p) trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione all'agevolazione, salvo proroga;
- q) indicare su Bandi e Servizi, in ogni fase di progetto, contatti mail e telefonici validi e riferiti esclusivamente al soggetto richiedente/beneficiario; in caso di richiesta di indirizzo di posta elettronica certificata, il richiedente deve inserire il proprio indirizzo PEC così come riscontrabile nell'indice INI-PEC.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui:

- a) alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 "*Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari*";
- b) alla lettera k) comporta la prescrizione ad adempiere entro i termini previsti dalla diffida, pena il taglio lineare del contributo erogabile/erogato per un importo pari al 5%;
- c) alle lettere l, m, n, o, p prevede, previa diffida, la prescrizione a adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione.

D.1.b Obblighi informativi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, si impegnano altresì a comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del progetto concluso, con le modalità definite e rese note dall'ente regionale.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il soggetto beneficiario è tenuto ad evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) 2021/1060 articoli 46,47, 50 e allegato IX.

2. Nello specifico, il soggetto beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione Europea con il riferimento

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia.

3. Non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni che comportano investimenti materiali (es. apertura cantiere) o sono installate le attrezzature acquistate e fino a cinque anni dalla conclusione, il beneficiario informa il pubblico utilizzando gli elementi caratterizzanti la comunicazione (il format marchio Coesione Italia, UE, Repubblica Italiana, Regione Lombardia) e descrivendo l'operazione, compresi finalità e risultati, sia sui materiali di comunicazione (siti, social, comunicati, locandine ecc.), sia mediante l'apposizione di un poster o di una targa in luoghi ben visibili al pubblico. I formati grafici contenenti le informazioni di dettaglio sono allegati al Brand Book e scaricabili al seguente link <https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/comunicare-il-programma-3>. In particolare:

- **TARGHE/CARTELLONI PERMANENTI.** Per operazioni di costo superiore a 500.000 €: il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico targhe o cartelloni permanenti, in cui compaiono gli elementi caratterizzanti la comunicazione, non appena inizia l'attuazione materiale e per i cinque anni successivi al completamento di operazioni che comportino investimenti materiali o acquisto di attrezzature
- **POSTER/DISPLAY ELETTRONICO.** Per operazioni di costo inferiore a 500.000 €: il beneficiario espone in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3, o un display elettronico equivalente, in cui compaiono gli elementi caratterizzanti la comunicazione, recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Accedendo al link sopra riportato, è possibile prendere visione delle informazioni nel file PROGRAMMA BRAND BOOK PR LOMBARDIA FESR 2021-2027 (pagine 47-52) e rinvenire i layout di targhe o poster nei file così denominati.

4. Il soggetto beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicità realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo dell'agevolazione di cui al precedente articolo C.4.c.

5. Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco.

6. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste alla seguente casella mail comunicazione-fesr21-27@regione.lombardia.it.

D.2 Decadenze, revoche e rinunce dei soggetti beneficiari

D.2.a Rinuncia

1. Il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione successivamente alla

concessione della medesima.

2. Per comunicare la rinuncia, il soggetto beneficiario dovrà utilizzare la piattaforma Bandi e Servizi.

3. Regione Lombardia prende atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza del soggetto beneficiario dall'agevolazione concessa.

4. A fronte della rinuncia, l'eventuale restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

D.2.b Decadenza dell'agevolazione concessa

1. L'agevolazione è soggetta a decadenza parziale in caso di:

a) inadempimento, a seguito di diffida, agli obblighi di cui alla lettera k) dell'articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari".

2. L'agevolazione è soggetta a decadenza totale in caso di:

b) rinuncia ai sensi del precedente all'articolo D.2.a;

c) mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j nonché, in caso di inadempimento a seguito di diffida, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui lettere l, m, n, o, p dell'articolo D.1 "Obblighi dei soggetti beneficiari";

d) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 80.000,00 euro (ottantamila/00) di cui all'articolo B.1 "Caratteristiche generali dell'agevolazione";

e) in caso di mancato rispetto delle regole del regime di aiuto;

f) ove pertinente, in caso di mancata conformità dei requisiti di cui al precedente articolo B.2.a comma 2, 3, 4, 5;

g) in caso di realizzazione presso la sede oggetto di intervento di più strutture ricettive o di una tipologia ricettiva non ammissibile ai sensi del bando: fa fede la SCIA di attività ricettiva (o altro titolo abilitativo) posseduta alla data di presentazione della domanda in caso di riqualificazione di struttura ricettiva in esercizio o da ottenere entro e non oltre richiesta di erogazione del saldo in caso di nuova struttura ricettiva.

3. L'agevolazione è soggetta a revoca in caso di:

a) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in tutte le fasi procedurali dell'agevolazione;

- b) perdita di requisito di esercizio di un'attività ricettiva ammissibile ai sensi del bando e/o perdita del requisito di regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 38 comma 8 della Lr 27/2015, dei flussi turistici e della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza da mantenere:
- i. in caso di riqualificazione di struttura ricettiva alberghiera o non alberghiera già esistente alla data di presentazione della domanda: dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario;
 - ii. in caso di nuova struttura ricettiva: dalla richiesta di erogazione del saldo fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario.

3. A fronte di rideterminazione dell'agevolazione, la restituzione degli importi già percepiti dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza.

4. A fronte dell'intervenuta revoca o intervenuta decadenza totale, la eventuale restituzione degli importi già percepiti, dovrà essere incrementata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di adozione del provvedimento di decadenza o revoca.

D.3 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando nonché la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e delle informazioni prodotte.

D.4 Monitoraggio dei risultati

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1060/2011, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Bandi e Servizi, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione e in fase di richiesta di erogazione saldo, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto. Si specifica che tali informazioni non saranno oggetto di valutazione.

3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g, della L.R. 1/02/2012, n.1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione". Tutte le

informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

4. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- Indicatori di output: RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) e RCO02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni
- Indicatore di risultato: RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui sovvenzioni, strumenti finanziari).

D.5 Responsabile del Procedimento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

2. Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) è il Dirigente pro-tempore della Struttura Giuridico, controlli e liquidazione delle agevolazioni per l'attrattività della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'allegato 1 "Informativa sul trattamento dei dati personali", parte integrante e sostanziale del presente bando.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati viene pubblicata sul BURL, sul Portale Bandi e Servizi (<http://www.bandi.regione.lombardia.it>), sul sito regionale dedicato alla

Programmazione Europea <https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-coesione-2021-2027/bandi#>

2. Per informazioni relative **alla fase di concessione**:

Ente	e-mail	telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.2097 02.6765.2514 dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì

Sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12:00 del 3 ottobre 2025.

3. Per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

Ente	e-mail
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

4. Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

Ente	e-mail	telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 Il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8:00 alle 20:00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8:30 alle 17:00.

5. Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta
DI COSA SI TRATTA	Promuovere i progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta aventi forma giuridica d'impresa.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI (ai sensi dell'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 15.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto. In applicazione del Regolamento De Minimis, l'agevolazione viene concessa ed erogata al 50% delle spese ammissibili, comunque, nel limite massimo di euro 300.000,00.
REGIME DI AIUTO DI STATO	L'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito Regolamento De Minimis).
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria
DATA DI APERTURA E CHIUSURA	A partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2025 e fino alle ore 12:00 del 9 ottobre 2025
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata, pena la non ricevibilità, dal soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della

	domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel bando.
CONTATTI	Per assistenza relativa alla fase di concessione, contattare • i numeri 02.6765.2097 oppure 02.6765.2514 dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì oppure • la casella bandi.turismo@regione.lombardia.it. Per assistenza relativa alla fase di erogazione, contattare la casella turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.

6. La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.8 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dalla Legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
2. Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessata/o può accedere ai dati in

possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta al seguente ufficio competente

Direzione	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O.	Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.6703
PEC	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

D.9 Clausola Antitruffa

1. Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

D.10 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- "Agevolazione"**: contributo concesso ed erogato ai sensi del presente bando;

- b. **“Bandi e Servizi” o Sistema informativo**: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it;
- c. **“DNSH”**: acronimo di **“Do No Significant Harm”** (non arrecare un danno significativo), principio sancito dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060, il quale sottolinea che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo": nella fattispecie le indicazioni relative agli impatti in termini di DNSH sono contenuti per ciascuna azione del PR 2021-2027 nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR 2021-2027 medesimo;
- d. **Firma elettronica**: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento “eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”.
- e. **Fideiussione**: fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% del valore della quota parte di agevolazione concessa in prima tranche.
- f. **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;
- g. **“Progetto”**: il progetto per il quale si richiede il contributo;
- h. **“Sede operativa”**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale viene realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 del presente bando; a tale unica sede devono afferire le spese sostenute per la realizzazione del progetto nel rispetto dei requisiti di ammissibilità della spesa di cui al presente bando;

- i. **“Soggetto beneficiario”**: il soggetto destinatario dell’agevolazione concessa a valere del presente bando, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione;
- j. **“Soggetto incaricato per l’assistenza tecnica”**: il soggetto individuato da Regione Lombardia ai fini dell’attività di supporto all’istruttoria delle fasi progettuali previste dall’incarico;
- k. **“Spesa effettivamente sostenuta”**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:

- i. riferita a un titolo di spesa emesso dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto stabilito ai sensi dell’articolo B.2 (Progetti finanziabili);

- ii. quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell’ammissione ad agevolazione, salvo proroga.

- l. **“Termine di realizzazione del progetto”**: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell’ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto;
- m. **Verifica climatica**: procedura introdotta per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, ai sensi dell’art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060. Le modalità di attuazione della verifica climatica sono indicate dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023.

2. Ai fini dell’interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l’altro genere, salvo che il contesto o l’interpretazione indichino il contrario.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Apertura e chiusura dei termini per la presentazione	Apertura: ore 12:00 del 21 luglio 2025 Chiusura: ore 12:00 del 9	www.bandiregione.lombardia.it

delle domande	ottobre 2025	
Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi	Entro 120 giorni dalla data di presentazione delle domande di partecipazione	
Accettazione dell'agevolazione	Entro 15 giorni dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Durata dei progetti	18 mesi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga sino a 12 mesi	
Richiesta eventuale proroga di massimo 12 mesi	Entro 16 mesi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Richiesta prima tranche	Entro 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	www.bandi.regione.lombardia.it
Erogazione della prima tranche	Entro 80 giorni dalla acquisizione completa della documentazione	
Trasmissione del formulario verifica climatica, in caso di assoggettamento	Non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni ed entro e non oltre la richiesta di prima tranche se prevista OPPURE Non appena inizia l'attuazione materiale delle	www.bandi.regione.lombardia.it

	operazioni ed entro 270 giorni solari e consecutivi dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione	
Presentazione della rendicontazione e richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo	A partire dal 1° gennaio 2027 ed entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di notifica dell'ammissione ad agevolazione, salvo proroga	www.bandi.regione.lombardia.it
Verifica della rendicontazione delle spese ed erogazione del saldo/	Entro 80 giorni dalla acquisizione completa della documentazione	

D.12 Allegati

ALLEGATO 1 Guida alla valutazione dei progetti

Verifica sostenibilità finanziaria

VERIFICA SOSTENIBILI- LITA' FINAN- ZIARIA	TIPOLOGIA SOGGETTI RICHIEDENTI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARA- METRI	ESITO
Capacità economica e finanziaria intesa come sostenibilità finanziaria del soggetto richiedente	PMI tenute al deposito del bilancio di esercizio e che hanno depositato/approvato almeno un bilancio alla data di presentazione della domanda	a) rapporto tra spese totali presentate di progetto (SP) e fatturato annuo (Ft) dell'ultimo bilancio/dichiarazione fiscale del proponente	> 35%	NO
	PMI aventi forma giuridica di società di persone, ditta individuale e PMI non tenute al deposito del bilancio alla data di presentazione della domanda		≤ 35%	SI
	PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale criterio in	b) rapporto tra capitale sociale (CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)	< 20%	NO
			≥ 20%	SI

	alternativa alla trasmissione della lettera di referenze predisposta da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese			
	PMI richiedenti non in possesso alla data di presentazione della domanda di un almeno un bilancio approvato/depositato o almeno di una dichiarazione fiscale dei redditi, laddove abbiano scelto tale documento in alternativa al rapporto tra capitale sociale (CS) (come risultante da visura camerale) e spese totali presentate di progetto (SP)	c) lettera di referenze predisposta, sottoscritta e timbrata da un istituto bancario o da un consorzio fidi per il credito alle imprese		SI

Valutazione di merito

CRITERIO	SOTTO-CRITERIO	GUIDA ALLA VALUTAZIONE
A Qualità progettuale	A.1. Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi (punteggio minimo 3 punti)	Non vi sono elementi sufficienti per valutare la qualità progettuale. La domanda è inammissibile
		Le azioni descritte non sono tali da produrre risultati rispetto agli obiettivi oppure intervento non conforme coi

		dettami del bando o che non corrisponde agli standard qualitativi obbligatori minimi previsti dalla normativa vigente. La domanda è inammissibile
		Le azioni descritte sono solo labilmente connesse agli obiettivi e la logica di progetto è presentata in maniera disordinata. I risultati prevedibili sono modesti e non identificati chiaramente dal proponente e laddove elencati o quantificati non trovano rispondenza con la situazione reale oppure il progetto presenta azioni che producono risultati non ammissibili da bando (es. manutenzione ordinaria, adeguamento alla normativa esistente in caso di strutture non a norma o che presentano caratteristiche difformi dai regolamenti regionali). La domanda è inammissibile
		Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e determinano risultati/impatti ordinari in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di miglioramento auspicati. La domanda è ammessa alla valutazione della qualità dell'operazione
		Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e determinano risultati/impatti sostanziali in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di

		miglioramento auspicati. La domanda è ammessa alla valutazione della qualità dell'operazione
		Le azioni descritte sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi e determinano risultati/impatti radicali in termini di soluzioni delle criticità evidenziate o degli obiettivi di miglioramento auspicati. La domanda è ammessa alla valutazione della qualità dell'operazione
		Impossibilità di esprimere alcun giudizio sulla congruenza del piano di investimento in relazione al progetto sulla base della documentazione presentata.
		Il piano di investimento non è congruo rispetto al tipo di intervento proposto oppure la totalità delle spese non è ammissibile da bando
B Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione	B.1. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto	Il piano di investimento è parzialmente congruo rispetto al tipo di intervento proposto oppure presenta alcune spese non ammissibili da bando
		Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono: - investimenti di spesa di cui alla lettera a)

		- investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) che determinino cambiamenti basici o incrementali nella struttura ricettiva.
		Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono: - investimenti di spesa di cui alla lettera a) - investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) che determinino cambiamenti sostanziali nella struttura ricettiva.
		Il piano di investimento è congruo e fa riferimento a interventi che prevedono: - investimenti di spesa di cui alla lettera a) - investimenti di spesa di cui alla lettera b) - investimenti di spesa di cui alla lettera a) e b) che determinino una nuova struttura o cambiamenti radicali nella struttura ricettiva.

	B.2 Coerenza dei tempi	Il cronoprogramma e la descrizione delle attività sono assenti o non vi è corrispondenza tra le attività indicate nel progetto e quelle presenti nel cronoprogramma
		Il cronoprogramma e la descrizione delle attività sono assenti o sono indicate solo inizio e fine dell'attività complessiva
		Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano in modo sommario, per raggruppamento di macro-attività, lo sviluppo temporale del progetto e sono presenti errori di indicazione (es. una fase che deve essere svolta prima, si chiude dopo)
		Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano in modo sufficiente lo sviluppo temporale del progetto
		Il cronoprogramma e la descrizione delle attività risultano coerenti e comprensibili anche in assenza di dettaglio sullo sviluppo temporale delle singole azioni
		Il cronoprogramma e la descrizione delle attività rappresentano dettagliatamente e correttamente le attività da eseguire

C Capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	C.1. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente	Non presente o non valutabile sulla base della descrizione fornita.
		Analisi superficiale priva di elementi oggettivi.
		L'analisi non è adeguatamente articolata e dettagliata. L'impatto del progetto sul livello competitivo è solo di tipo indicativo e/o scollegato alle azioni che dovrebbero generarli ma vi è comunque il tentativo di una quantificazione degli impatti.
		L'impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente è descritto ad esempio in termini di aumento del fatturato e/o stime occupazionali e/o in termini di interventi che determinano impatti basilari o incrementali per l'attività ricettiva.
		Il progetto descrive in maniera chiara le situazioni di svantaggio prima dell'intervento, le attività progettuali e i connessi incrementi di competitività, prevedendo ad esempio la realizzazione di un servizio aggiuntivo non originariamente previsto e/o l'aumento di capacità ricettiva/posti letto e/o interventi post pandemia e crisi conflitto russo-ucraina che determinano impatti sostanziali per l'attività ricettiva.

		Il progetto descrive in maniera chiara le situazioni di svantaggio prima dell'intervento, le attività progettuali e i connessi incrementi di competitività, prevedendo in maniera dettagliata e precisa ad esempio: - Apertura di nuova struttura ricettiva - Passaggio di stella - Interventi complessi di sostenibilità ambientale e/o sociale - Interventi con impatti radicali/innovativi per l'attività ricettiva.
D Sostenibilità e/o potenzialità	D.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale. <i>Ai fini della valutazione saranno considerate solo le azioni di sostenibilità ambientale funzionali al progetto presentato e valorizzate in termini di spesa imputata</i>	Il progetto non prevede alcun intervento di miglioramento o sviluppo di azioni relativamente alla sostenibilità ambientale
		Il progetto descrive in maniera lacunosa gli interventi di sostenibilità ambientale OPPURE Il soggetto richiedente risulta in possesso della certificazione ambientale come da dichiarazione e allegato trasmesso in sede di domanda di adesione
		Il progetto descrive, in modo sommario e senza alcuna specifica documentazione o valutazione di dettaglio gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale.

		Il progetto descrive in modo sufficiente gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale.
		Il progetto descrive in modo adeguato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale
		Il progetto descrive in modo completo e dettagliato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità ambientale anche facendo ricorso a documentazione o valutazione di dettaglio (ad es. come le azioni del progetto possano portare al rilascio della certificazione ambientale, etc.)
	D.2. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità sociale in termini di numero degli interventi descritti e di qualità descrittiva degli stessi. <i>Ai fini della valutazione saranno considerate solo le azioni di sostenibilità sociale funzionali al progetto presentato e valorizzate in termini di spesa imputata</i>	Il progetto non prevede alcun intervento di miglioramento o sviluppo di azioni relativamente alla sostenibilità sociale
		Il progetto descrive in maniera lacunosa gli interventi di sostenibilità sociale
		Il progetto descrive, in modo sommario e senza alcuna specifica documentazione o valutazione di dettaglio gli interventi volti allo sviluppo di azioni relativamente alla sostenibilità sociale.

		Il progetto descrive in modo sufficiente gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale.
		Il progetto descrive in modo adeguato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale
		Il progetto descrive in modo completo e dettagliato gli interventi volti allo sviluppo o all'incremento della sostenibilità sociale anche facendo ricorso a documentazione o valutazione di dettaglio

ALLEGATO 2 Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "Regolamento"), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il "Codice Privacy"), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della procedura di erogazione di contributi al fine di promuovere gli investimenti per lo sviluppo competitivo delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta e per la progettazione di offerte innovative anche in ottica di sostenibilità	Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6 (1) lett. e) del GDPR), nonché dell'art. 2-ter del Codice Privacy. Regolamento (UE) n. 1060/2021; Articolo 72, legge regionale n. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio Lombardo"; DGR n. 4405 del 20 maggio	Dati comuni: -nome, cognome, codice fiscale, indirizzo (residenza, email, PEC), IBAN, dati finanziari, data e luogo di nascita, n. telefono, ID online dei titolari di ditte individuali; nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, residenza, recapito telefonico, email di eventuali delegati delle persone giuridiche; nome, cognome, codice fiscale, data di nascita,

ambientale	2025 che definisce i criteri attuativi della misura.	residenza, recapito telefonico, email del legale rappresentante di soggetto giuridico.
------------	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali, è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quale il Ministero delle imprese e del Made in Italy per il caricamento delle informazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, e del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 46.

Inoltre, i Suoi dati personali, vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A. per la gestione della piattaforma informatica Bandi e Servizi e del sistema di gestione documentale EDMA;
- Finlombarda S.p.A. per l'attività di assistenza tecnica alla misura.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati dalla data di presentazione della domanda fino al quinto anno a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento in ottemperanza all'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche

della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATO 3 Firma Digitale o Elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25, 3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare, l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) è connessa unicamente al firmatario;
 - b) è idonea a identificare il firmatario;
 - c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti

prodotti.

ALLEGATO 4 Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000,00 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).
- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
 - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.
- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
- Fino al 31 dicembre 2021, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).
- Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche socia-le) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Tempi di presentazione della documentazione antimafia

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	Titolare dell'impresa direttore tecnico (se previsto) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3.m familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	socio (in caso di società unipersonale) Legale rappresentante Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)

	membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001; familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	tutti i soci direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	soci accomandatari direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo)	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico (se previsto)

e accomandita semplice)	membri del collegio sindacale (se previsti) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	legale rappresentante componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)*** ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi euro-pei di interesse economico	legale rappresentante eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) ** direttore tecnico (se previsto) imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** membri del collegio sindacale (se previsti) *** familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)**

	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>	Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione anti-mafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-

Legenda:

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

Concetto di “familiari conviventi”

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

Concetto di “socio di maggioranza”

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche in-diretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

ALLEGATO 5 Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 2831/2023

Ai fini del presente regolamento, s’intende per impresa unica l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le

informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'arco di tre anni.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 2831/2023) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

ALLEGATO 6 Modulo per la dichiarazione degli aiuti de minimis (impresa unica) di cui all'articolo 2.2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'articolo 2 paragrafo 2 lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 2831/2023:

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento n. 2831/2023/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lettere a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla Legge n. 234/2012 articolo 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>.

Con riferimento all'articolo 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'articolo 2 paragrafo 2 lettera c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al

punto 3) dell'articolo 2359, mentre la lettera d) dell'articolo 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Articolo 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'articolo 8 D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcuni contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il

contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'articolo 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

ALLEGATO 7 Applicazione dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare, l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di aggregazione di soggetti pubblici e privati l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di beneficiari "plurimi" nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di ... euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- ☐ Cittadini che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- ☐ Enti pubblici per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- ☐ Società agricole (Allegato B art. 21 bis);
- ☐ Società cooperative (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- ☐ Cooperative sociali (L. 266/1991 art. 8);
- ☐ ONLUS e federazioni sportive (Allegato B art. 27 bis).

ALLEGATO 8 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione ai fini della regolarità contributiva in Bandi e Servizi

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.